

## L'eccezione. Beneficiari iscritti al Coni

# Sport dilettantistico: sgravio garantito fino a 200mila euro

■ Spese di sponsorizzazione deducibili fino a 200mila euro annui con prova semplificata se sostenute nei confronti di società e associazioni sportive dilettantistiche (Asd). È quanto stabilito dall'articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 che introduce una presunzione legale assoluta di integrale deducibilità del corrispettivo in denaro (o in natura) destinato a:

- società, associazioni sportive dilettantistiche;
- fondazioni costituite da istituzioni scolastiche;
- associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva.

Per il soggetto erogante queste somme sono qualificabili come spese di pubblicità, in presenza di due condizioni:

- 1 i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
- 2 a fronte del corrispettivo versato deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.

Secondo l'agenzia delle Entrate (circolare 21/E/2003, paragrafo 8) il soggetto che paga questo tipo di somme a società e Asd nel limite di 200mila euro può beneficiare dell'integrale deducibilità prevista dall'articolo 108, comma 2, primo periodo, del Tuir per le spese di pubblicità e propaganda. In questo senso è sempre opportuno che il soggetto erogante verifichi l'iscrizione all'apposito registro del Coni da parte della Asd.

Per le sponsorizzazioni oltre i 200mila euro la deducibilità dell'eccezione, in base alla risolu-

zione 57/E/2010, è prevista solamente se vengono soddisfatti i principi generali stabiliti dal Tuir all'articolo 109, cioè competenza, certezza e oggettiva determinabilità del costo, nonché l'inerenza della spesa rispetto ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili.

La giurisprudenza di merito (Ctp Pisa 423/1/14) chiamata a decidere sulla questione ha ritenuto che la norma introduca una presunzione assoluta di inerenza del costo. Da questo deriverebbe l'integrale deducibilità per il solo fatto che il contratto di pubblicità non è stato stipulato con una «normale impresa di pubblicità», ma con un'associazione sportiva dilettantistica. Ciò, comunque, sempre nei limiti di spesa individuati e a condizione che la somma sia stata destinata a promuovere l'immagine del soggetto e che sia stata riscontrata un'attività del beneficiario in tal senso.

In questa direzione si sono allineate anche la Ctp Pisa 94/1/15, Ctp Mantova 114/1/13, Ctp Reggio Emilia 116/4/2012 e la Ctr Marche 94/2011. Il principio generale che traspare è sempre lo stesso: in presenza delle condizioni generali previste, l'inerenza sull'eventuale sproporzione fra l'entità della spesa sostenuta e la controprestazione ricevuta non può essere messa in discussione poiché la norma, stabilendo un ammontare in cifra fissa, ha palesemente inteso agevolare il finanziamento di società sportive dilettantistiche, garantendo in capo all'erogante la piena deducibilità del costo sostenuto.

**Ma.Cer  
Lo.Pe.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

